

VADEMECUM TIROCINIO ANTICIPATO

1. Cos'è il tirocinio anticipato?

È la possibilità di svolgere 6 mesi di tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato in costanza di studi, cioè prima di aver conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza

2. Chi può fare il tirocinio anticipato?

Può essere ammesso a svolgere un semestre (6 mesi) di tirocinio anticipato ogni studente, a tempo pieno, iscritto al quinto anno della laurea magistrale in Giurisprudenza che:

1. a) abbia sostenuto gli esami di profitto dei primi quattro anni conseguendo almeno 240 CFU (numero di crediti previsti nei primi 4 anni di corso)
- 2.
3. b) abbia ottenuto CFU nelle seguenti materie:
4. –Diritto privato (IUS/01)
5. –Diritto costituzionale (IUS/08)
6. –Diritto amministrativo (IUS/10)
7. –Diritto dell'Unione europea (IUS/14)
8. –Diritto penale (IUS/17)
9. –Diritto processuale civile (IUS/15)
10. –Diritto processuale penale (IUS/16)
- 11.

3. Il tirocinio anticipato può durare meno di 6 mesi?

Sì. Il tirocinio anticipato può avere durata inferiore a sei mesi (parere CNF 12 luglio 2019 n. 27).

4. Può fruire del tirocinio anticipato lo studente che abbia conseguito 240 CFU, ma non abbia superato tutti gli esami di profitto previsti dal 1° al 4° anno compreso?

No, per poter accedere al tirocinio anticipato, è necessario che lo studente abbia superato tutti gli esami di profitto previsti nei primi quattro anni del corso di laurea, inoltre deve aver conseguito CFU nelle materie di cui alla domanda n. 2, lett. b), con l'avvertenza che, fino all'a.a. 2017-2018, Diritto processuale penale (IUS/16) è inserito al quinto anno del corso di studio. Pertanto dovranno essere superati tutti gli esami del quarto anno + procedura penale del quinto.

5. Lo studente fuori corso può fruire del tirocinio anticipato?

No, lo studente fuori corso non può accedere al tirocinio anticipato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, all'adunanza del 6 novembre 2020, ha stabilito quanto segue.

*“Considerato che l'articolo 41, comma 6, lettera d) Legge 247/2012 prevede la possibilità di svolgere il tirocinio anticipato per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, degli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40; considerato che il Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 16 dicembre 2019 n. 173 **ha stabilito che il tirocinio anticipato di cui all'art. 41 comma 6 lettera d) legge 247/2012 presuppone che lo studente universitario sia iscritto all'ultimo anno del corso di Laurea ed in pari con gli esami, e che pertanto i fuori corso non rientrano nei casi di applicazione della citata norma, la quale mira infatti ad anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro degli universitari che più si sono impegnati nello studio; ciò premesso, delibera di aderire al suddetto indirizzo espresso dalla sentenza n. 173/2019 del Consiglio Nazionale Forense e di modificare il punto 4) del vademecum del tirocinio anticipato, escludendo la possibilità di accedere a tale istituto per gli studenti universitari fuori corso.**”*

6. Per svolgere il tirocinio anticipato è necessario avere la residenza nel Comune di Pisa o in uno dei Comuni in cui hanno sede gli Ordini convenzionati?

No. Il vigente ordinamento forense non prevede più il requisito della residenza, quanto il domicilio professionale nel circondario dell'Ordine degli avvocati presso cui si svolge il tirocinio. Sarà quindi possibile per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Pisa, ottemperare al requisito del domicilio professionale, a prescindere dal luogo di propria residenza o dimora, svolgendo il tirocinio presso un avvocato iscritto ad uno dei 5 ordini stipulanti le convenzioni, cioè: Pisa, La Spezia, Massa Carrara, Livorno, Lucca.

7. Quali sono gli obblighi del tirocinante-studente?

- Deve presentare all'Ordine avvocati, presso il cui circondario si trova lo studio dell'avvocato dove svolgerà il tirocinio, domanda di iscrizione al registro dei praticanti;
- Deve frequentare lo studio professionale e svolgere le attività correlate per almeno dodici ore alla settimana;
- Deve assistere, durante i 6 mesi di tirocinio anticipato, a 15 udienze, tenutesi in giorni diversi;
- Deve svolgere i corsi professionali frequentando eventi formativi accreditati dall'Ordine, conseguendo 10 crediti formativi professionali;
- Deve osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine;

- Al termine del semestre anticipato di tirocinio, deve redigere e depositare presso l'Ordine una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista presso il quale si è svolto il tirocinio e dal *tutor* accademico.

8. Quali sono i diritti del tirocinante-studente?

- Su richiesta al tutor accademico, ha il diritto che vengano individuate specifiche materie o questioni sulle quali potrà effettuare approfondimenti e ricerche, sia in considerazione della specializzazione del professionista, sia al fine dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale del Corso di Laurea;
- Ha diritto di svolgere colloqui periodici con il tutor accademico;
- Ha il diritto di svolgere una pratica anticipata dotata di effettivo carattere formativo;
- Ha il diritto di essere coinvolto nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie;
- Ha il diritto ad un pronto intervento del tutor accademico per l'ipotesi in cui il tirocinio anticipato non corrisponda alle caratteristiche di cui ai precedenti punti dell'elenco.

9. Entro quanto tempo dal compiuto tirocinio anticipato è necessario compiere i residui 12 mesi di pratica?

- a) In primo luogo è necessario conseguire il diploma di laurea entro i due anni successivi dallo svolgimento del tirocinio, sebbene il praticante studente universitario che non riesca a rispettare tale condizione possa richiedere la sospensione del tirocinio già svolto per una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti
- b) Inoltre, una volta laureato, entro sessanta giorni dalla data di laurea, il praticante "anticipato" deve confermare l'iscrizione al registro dei praticanti; in mancanza, il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti.